



Decreto Dirigenziale n. 155 del 12/11/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO DI "AMPLIAMENTO E RECUPERO
AMBIENTALE DI UNA CAVA AUTORIZZATA DI PIETRA ORNAMENTALE PER LA
PRODUZIONE DI BRECCIA IRPINA (ARSICOLA ROSSA - ARSICOLA GRIGIA -
FAVACCIO - FAVACCINO) IN SANT'ANDREA DI CONZA (AV)" - PROPONENTE
ANDREONE MARBLES S.R.L. - CUP 8013.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- c. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- d. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- e. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *"nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015"*;
- f. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto *"nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse"*;
- g. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *"Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie"* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che la UOD 53 08 09 Genio Civile di Avellino (oggi UOD 50 09 12) con nota prot. reg. n. 107018 del 15/02/2017 ha trasmesso alla competente UOD 52 05 07 Valutazioni Ambientali (oggi Staff 50 17 92) l'istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di *"Ampliamento e recupero ambientale di una cava autorizzata di pietra ornamentale per la produzione di breccia irpina (arsicola rossa - arsicola grigia - Favaccio - Favaccino) in Sant'Andrea di Conza (AV)"* presentata dalla Andreone Marbles S.r.l., con sede in Sant'Andrea di Conza AREA PIP - contrassegnata con CUP 8013;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata al funzionario dott.ssa Assunta Maria Santangelo;
- c. che con propria nota prot. reg. n. 772745 del 23/11/2017 l'Ufficio Valutazioni Ambientali, ritenendo l'istanza di Verifica di Assoggettabilità alla VIA presentata dalla Andreone Marbles S.r.l. *"improcedibile in quanto il progetto così come presentato risulta non realizzabile poiché non tiene"*

conto delle prescrizioni dettate dall'Autorità di Bacino e, ancor più, dalle disposizioni normative previste dal D.P.R. n. 128/1959 e dalle norme in materia di demanio idrico, tuttora vigenti", ha chiesto alla UOD Genio Civile di Avellino "chiarimenti in merito";

- d. che, con successiva nota prot. reg. n. 75830 del 02/02/2018, l'Ufficio Valutazioni Ambientali ha sollecitato un riscontro alla richiesta di cui sopra cui il Genio di Avellino non ha dato seguito;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 18/09/2018, sulla base dell'istruttoria svolta citato funzionario, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

"Dalla lettura della documentazione trasmessa si è evinto che la Società intende ampliare l'attività estrattiva, attualmente espletata, su di un'area prospiciente quella già cavata dalla quale, però, risulta "separata" grazie ad un'incisione torrentizia che, in parte, si presenta come pista interna all'area di cava e lungo la quale si intendono smaltire le acque meteoriche che vanno ad interessare l'area di cava. Della presenza e della natura di tale incisione viene riferito nello Studio Preliminare Ambientale – a pag. 9 – laddove si riferisce che "... l'incisione, a regime torrentizio, che costituisce il raccordo tra il margine orientale del fronte di cava autorizzata e quello occidentale dell'area di ampliamento, è alimentato da un modestissimo bacino imbrifero..." ed ancora a pag. 14 del medesimo Studio "... detriti e sedimenti ... verrebbero dilavati dall'area interessata dai lavori di estrazione e ... giungere alla piccola incisione che attraversa l'area di cava da SUD a NORD. Questa frazione solida si andrebbe a sommare a quella "di fondo" proveniente dai versanti del bacino imbrifero in questione". Al contrario, nella Relazione Tecnica Illustrativa – pag. 11 – l'incisione di cui sopra viene definita "canale di scolo" di "proprietà privata" così come viene definito "un modesto canale di scolo delle acque", non riportato neppure sulle planimetrie catastali, nella Relazione geologica geotecnica geomorfologica idrogeologica.

A parere dell'istruttore l'incisione torrentizia ha natura prettamente demaniale in quanto non esistono canali "privati". A tal proposito si rimanda a quanto riferito dall'Agenzia del Demanio con la nota prot. reg. 484488 del 13.07.2017, redatta in risposta alla nota prot. reg. 376538 del 29.05.2017 della UOD Genio Civile di Benevento, nella quale viene chiarito come si sia evoluto il concetto di "acqua pubblica" a partire dal R.D. n. 1775/1933 al D.Lgs. 152/2006. La natura demaniale di tale incisione torrentizia fa presupporre che la UOD Genio Civile di Benevento avrebbe dovuto autorizzare (art. 93 R.D. n. 523/1904) e poi concedere l'utilizzo dell'area demaniale al fine della realizzazione di qualsivoglia opera. Di tale autorizzazione e conseguente concessione non viene fatta menzione agli atti di Conferenza né tra gli elaborati progettuali trasmessi. Anzi si dirà di più. Nello studio idraulico presente tra gli elaborati progettuali non viene fatta menzione di tale incisione. Ed ancora. La presenza nell'area di cava dell'incisione è stata riconosciuta dall'Autorità di Bacino della Puglia che aveva chiesto all'esercente di effettuare uno studio idraulico volto alla valutazione della fascia di rispetto, definita dall'area che resterebbe sommersa a seguito di una ipotetica onda di piena di altezza pari a TR di 200 anni oltre ad un franco del pelo libero della corrente di un metro, in modo da limitare i lavori estrattivi all'esterno di tale fascia. Dallo studio idraulico è risultato che la portata idraulica che, eventualmente, fluirebbe nel succitato canale con un periodo di ritorno pari a 200 anni, non provocherebbe alcuna esondazione, pertanto, la medesima Autorità "ritiene l'intervento di ampliamento della cava in oggetto compatibile con il PAI a condizione che non si interferisca in alcun modo con il corso d'acqua presente facendo attenzione anche durante le fasi di esercizio a non depositare materiale in alveo" (nota prot. 5242 del 12.03.2014 dell'AdB Puglia).

Con riferimento al parere succitato, dalla lettura degli elaborati progettuali allegati all'istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA, sembrerebbe che la prescrizione dettata dall'Autorità di Bacino della Puglia non sia stata rispettata in quanto, come si evince dalla Tav. 04 (Planimetria di progetto della regimentazione delle acque meteoriche su base catastale), i gradoni realizzati sul lato Ovest e quelli da realizzarsi sul lato Est della cava interferiscono con l'incisione torrentizia che diviene l'elemento di raccordo tra i due gruppi di gradoni. Inoltre, tale soluzione progettuale non rispetta

neanche la distanza di 20 mt. dettata al punto b) dell'art. 104 del D.P.R. n. 128/1959 che vieta scavi per estrazione di sostanze minerali per distanze inferiori.

Da quanto sopra rilevato, l'istruttore propone di ritenere l'istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale improcedibile.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa Santangelo e della proposta di parere fatta dalla stessa, decide che l'istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è improcedibile in quanto il progetto così come presentato risulta non realizzabile poiché non tiene conto delle prescrizioni dettate dall'Autorità di Bacino e, ancor più, dalle disposizioni normative previste dal D.P.R. n. 128/1959 e dalle norme in materia di demanio idrico, tutt'ora vigenti”;

- b. che l'esito della Commissione del 18/09/2018 - così come sopra riportato - è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., al proponente Andreone Marbles S.r.l. con nota prot. reg. n. 620452 del 03/10/2018;
- c. che il proponente non ha presentato osservazioni al parere espresso dalla Commissione nella seduta del 18/09/2018;
- d. che la Andreone Marbles S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante versamento del 23/01/2017, agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal funzionario incaricato e dell'istruttoria amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** ritenere improcedibile, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 18/09/2018, il progetto di “*Ampliamento e recupero ambientale di una cava autorizzata di pietra ornamentale per la produzione di breccia irpina (arsicola rossa - arsicola grigia - Favaccio - Favaccino) in Sant 'Andrea di Conza (AV)*”, proposto dalla Andreone Marbles S.r.l. - con sede in

Sant'Andrea di Conza AREA PIP - in quanto il progetto così come presentato risulta non realizzabile non tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'Autorità di Bacino e, ancor più, dalle disposizioni normative previste dal D.P.R. n. 128/1959 e dalle norme in materia di demanio idrico, tutt'ora vigenti.

2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
3. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 3.1 al proponente Andreone Marbles S.r.l.;
 - 3.2 alla UOD 50 09 12 Genio Civile di Avellino;
 - 3.3 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio